

Gli organi fallimentari

Appunti e note

Gli organi che compongono l'Ufficio fallimentare sono:

- Il Tribunale fallimentare
- Il giudice delegato
- Il curatore
- Il comitato dei creditori

Vediamoli uno alla volta.

Il Tribunale fallimentare

Il Tribunale che dichiara il F. è l'organo di indirizzo e coordinamento di tutta la procedura. E' competente a conoscere di tutte le azioni che riguardano il F. e provvede sulle controversie della procedura che non sono di competenza del g. delegato.

Decide sui reclami contro i provvedimenti del g. delegato.

Il giudice delegato

Il g. delegato è l'organo deputato a dirigere le operazioni del F. ed a vigilare sul curatore.

In particolare, tra le tante, si sottolineano le seguenti competenze:

- Riferisce al Tribunale su ogni affare sul quale esso deve pronunciarsi
- Emette i provvedimenti urgenti, necessari per la conservazione del patrimonio
- Autorizza il curatore a compiere atti di straordinaria amm.zione
- Decide sui reclami contro gli atti del curatore
- Provvede, insieme al curatore, all'esame preliminare dei crediti

I provvedimenti del g. delegato hanno la forma di decreti e contro di essi è ammesso reclamo al Tribunale, entro 3 gg. dalla comunicazione del decreto.

Il curatore

Il curatore è il vero organo esecutivo della procedura fall., cioè è colui che svolge tutte le fasi del procedimento.

Egli ha l'amm.zione dei beni del fallito ed opera sotto la direzione del g. delegato.

E' nominato con la sentenza dichiarativa di F., tra gli iscritti negli Albi professionali (Dottori Commercialisti, Ragionieri, Avvocati, ecc.). In seguito all'accettazione dell'incarico assume la qualità di pubblico ufficiale, in quanto diventa organo del Fallimento. Ha diritto ad un compenso per la sua opera, determinato in genere facendo riferimento alle tariffe professionali.

Anche contro gli atti del curatore è possibile proporre reclamo da parte degli interessati. Sul reclamo decide il g. delegato con decreto motivato.

Il curatore è responsabile degli atti compiuti in danno della procedura fall.. L'azione di responsabilità può essere esperita solo dopo la revoca del curatore, la quale è disposta dal Tribunale, d'ufficio o su proposta degli altri organi (g. delegato e comitato dei creditori). Sarà il nuovo curatore ad esercitare l'azione di responsabilità, su autorizzazione del g. delegato.

Gli atti del curatore sono così classificabili:

- Atti di ordinaria amm.zione – non gli occorre nessuna autorizzazione
- Atti di straordinaria amm.zione – gli occorre l'autorizzazione del g. delegato
- Atti specifici di straordinaria amm.zione – sono atti particolari (come la riduzione dei crediti, le transazioni, ecc.) che richiedono, oltre la consueta approvazione del g. delegato, il parere del comitato dei creditori e, a volte (per operazioni superiori alle 200.000 lire!!), l'autorizzazione dello stesso Tribunale.

In via sommaria, i principali compiti del curatore sono:

- Redigere, entro un mese dal F., una relazione dettagliata sulle cause che hanno portato al F., indicando le eventuali responsabilità, anche penali, del fallito o degli amm.tori della società fallita

- Redigere, entro il 5 di ogni mese, una relazione sull'andamento della gestione nel mese precedente
- Depositare, entro 5 gg., le somme riscosse a qualunque titolo, dedotte le spese da sostenere o sostenute su autorizzazione del g. delegato
- Tenere un registro, vidimato dal g. delegato, dove annotare tutte le operazioni contabili compiute nell'esercizio delle sue funzioni
- Compiere tutti gli atti necessari per cercare di reintegrare il patrimonio del fallito (come la revocatoria fallimentare, quella ordinaria, ecc.)
- Presentare, una volta ultimata la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il conto della sua gestione, da sottoporre all'approvazione del g. delegato

Il comitato dei creditori

Il comitato dei creditori è un organo con funzioni soprattutto consultive. In via residuale, ha anche funzioni ispettive e di informazione, quando controlla le scritture contabili o chiede informazioni al curatore. E' composto da 3 a 5 membri scelti fra i creditori dal g. delegato, entro 10 gg. dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

I pareri espressi dal comitato possono essere:

- facoltativi – se gli altri organi sono liberi di richiederli
- obbligatori – se invece c'è l'obbligo di ricevere il parere del comitato

Inoltre, essi possono essere:

- consultivi – quando non c'è l'obbligo di tener conto del parere
- vincolanti – quando invece obbligano a tenere un certo comportamento. L'unico caso di parere vincolante del comitato riguarda **l'esercizio provvisorio** dell'impresa, cioè il parere sull'opportunità di continuare o meno l'esercizio temporaneo dell'impresa fallita. In questo caso il parere sfavorevole del comitato vincola il curatore a non proseguire (o a non riprendere) l'attività imprenditoriale.